

Contributo al dibattito sulla proposta di legge della Regione Toscana "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di beni civici".

1 - Evoluzione del concetto di comunità e sua relazione con il territorio

I beni civici sono localizzati prevalentemente in aree dove il modello di sviluppo economico degli ultimi 60 anni ha indotto forti processi migratori riducendo in maniera drastica il numero delle persone che vi risiedono effettivamente e stabilmente.

Questo fenomeno ha prodotto realtà dove a fronte di piccole comunità vi sono beni civici aventi estensioni territoriali importanti con superfici pro-capite elevate.

Ad esempio di queste si considerino i beni civici della valle di Soraggio nel Comune di Sillano (Lucca), beni che si estendono per oltre 2.500 ettari a fronte di una popolazione residente di meno di 200 abitanti.

Molti degli emigrati, e per questo già titolari di diritti di uso civico, mantengono forti legami storici e culturali con il territorio e la comunità di origine partecipando alla vita di questa in molti suoi aspetti, non ultimo quello economico che si concretizza mediante investimenti volti al mantenimento e miglioramento dei loro beni immobili presenti nel territorio e delle imposte che su questi versano a beneficio anche dell'ente locale, quali l'IMU, gli oneri per servizi di nettezza urbana ed altri.

Queste imposte, per loro caratteristiche quali quelle legate al concetto di "seconda casa", in molti casi hanno importi superiori alle analoghe riservate ai residenti.

E' un dato di fatto anche la loro partecipazione attiva all'organizzazione delle molteplici iniziative che su varie tematiche - dalle semplici promozionali sagre paesane alle rievocazioni di eventi storici e ad altri momenti pubblici su problematiche diverse - che si tengono con preferenza nel periodo estivo, periodo usuale di rientro temporaneo degli emigrati nelle comunità di origine.

Questi aspetti dimostrano l'esistenza di comunità reali più ampie di quelle definite dal concetto di residenza come da anagrafe, comunità che interagiscono fattivamente con il territorio e rappresentano un fattore potenziale di evoluzione e sviluppo che può rivestire grande importanza in momenti economici e sociali critici come gli attuali.

Per questi motivi è importante e opportuno che siano individuate e regolamentate per questi emigrati - già titolari di diritti di uso civico o loro discendenti - modalità per partecipare alla gestione di questi beni come, ad esempio, la formazione di un corpo elettorale per l'elezione del comitato di amministrazione dei beni che sia costituito dai residenti nel territorio di competenza e dai proprietari di beni ivi localizzati e discendenti, fino al secondo grado, di già titolari di diritti di uso civico che ne facciano richiesta.

Questo corpo elettorale, i cui membri avranno tutti gli stessi diritti nelle assemblee o in altre eventuali strutture consultive e deliberative previste dai singoli regolamenti, eleggerà fra i suoi componenti il comitato di amministrazione dei beni che sarà costituito dai primi 5 candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti e di cui almeno 3 abbiano la residenza nel territorio di competenza.

Una modalità così fatta darebbe la possibilità di esprimersi e partecipare a quella parte di comunità reale ora esclusa, riservando al contempo la maggioranza dei componenti del comitato a eletti aventi la residenza nel territorio salvaguardandone così il potere decisionale.

2 - Modi di godimento dei beni civici.

In considerazione del fatto che - rispetto al periodo storico in cui furono scritte le norme che tuttora regolano i modi di godimento dei beni civici - sono mutati i bisogni degli individui e delle comunità, riteniamo opportuno l'individuazione di nuovi modi - interpretando in chiave moderna i tradizionali diritti di pascolo, legnatico ecc.- che siano maggiormente idonei a soddisfare i bisogni reali.

Questi dovrebbero prestare particolare attenzione alle esigenze delle componenti più deboli delle comunità quali gli anziani, gli emarginati e le situazioni di disagio in genere.

Un modo ritenuto idoneo allo scopo è la fornitura di beni e servizi quali, a titolo di esempio, l'energia elettrica, l'acqua, forme di assistenza agli anziani e disabili ecc, da attuarsi tramite convenzioni stipulate con appositi soggetti erogatori.

Queste convenzioni dovrebbero prevedere la fruizione dei beni e servizi a tariffe agevolate nell'ambito territoriale di competenza utilizzando i proventi della gestione dei beni per la loro integrazione economica ai valori di mercato.

Riteniamo importante che queste forme di godimento siano vincolate alla presenza, anche temporanea, dei soggetti sul territorio, indipendentemente dalla loro residenza .

Così facendo sarà stimolata e favorita la presenza effettiva essendo questa quella che si relaziona concretamente con il territorio, ne costituisce la comunità reale e può favorirne la crescita e lo sviluppo.

3 - Rafforzamento degli aspetti partecipativi e di gestione democratica.

Il fenomeno di riduzione numerica delle comunità ha implicazioni anche nella gestione dei beni lasciando spazio a gestioni tipiche di beni privati e non collettivi.

In molti casi si assiste a gestioni operate da nuclei ristretti, quasi familiari, che marginalizzano la partecipazione attiva dei restanti membri della comunità.

L'ampliamento della partecipazione, come prospettato nel precedente punto 1, unita alla trasparenza della gestione sono fondamentali per un rafforzamento del concetto di bene civico e per questo riteniamo che nella legge debbano essere previsti i seguenti punti:

3.1 - Alle assemblee generali del corpo elettorale è delegato il potere di approvazione o meno, nei tempi previsti dalle norme vigenti, dei bilanci di previsione e consuntivi, e delle iniziative che comportino transazioni economiche aventi valori maggiori di un minimo da stabilire in relazione all'entità del bilancio complessivo;

3.2 - Il bilancio deve essere redatto dal comitato di amministrazione e validato dai revisori dei conti del Comune in cui è situato il bene civico o da professionisti abilitati, nominati rispettando le stesse procedure previste per i revisori dei conti dei Comuni;

3.3 - L'obbligo da parte del comitato di amministrazione di rendere pubbliche le loro deliberazioni ed i loro bilanci mediante affissione nell'albo pretorio del Comune di appartenenza e in apposito sito web, prevedendo in caso di non ottemperanza l'obbligo di scioglimento del comitato inadempiente;

3.4 - Sia limitato a due il numero di mandati consecutivi che un membro del comitato di amministrazione può svolgere;

3.5 - Se l'ente gestore, come previsto nella bozza della proposta di legge, opera seguendo le regole del diritto privato ma può accedere a finanziamenti regionali al pari di un ente pubblico, è opportuno che le attività connesse alla gestione di questi finanziamenti siano sottoposte alle stesse normative alle quali è soggetto un ente pubblico.

Sillano, Luglio 2012